

Ricorso per il recupero del 2,50% del prelievo operato sulla retribuzione ai fini della buonuscita

Come è noto il TFS è costituito da una quota relativa alle anzianità maturate fino alla data del 31 dicembre 2010, computata sulla scorta delle disposizioni di cui al D.P.R. 1092 del 1973 e di una seconda quota relativa alle anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2011, che, in base all'articolo 10, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, viene calcolata secondo le regole previste dall'art. 2120 codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%.

In sostanza, per il periodo successivo al 1 gennaio 2011, è stato modificato il meccanismo del prelievo contributivo, ponendo l'accantonamento previsto dall'art. 2120 c.c., in misura pari al 6,91% dell'intera retribuzione, a carico della sola amministrazione, eliminando, dunque la rivalsa del 2,50% sull'80% della retribuzione precedente previsto dall'articolo 37 del D.P.R. 1092 del 1973.

Ciò nondimeno, l'amministrazione ha proseguito ad operare detta rivalsa anche dopo il 1° gennaio 2011.

Allo scopo di bloccare la trattenuta non dovuta, i lavoratori possono inviare immediatamente una istanza-diffida all'Amministrazione di appartenenza utilizzando il modello di istanza-diffida reperibile presso il sito web dello SNALS CONFISAL di Verona (www.snalsverona.it).

Qualora l'Amministrazione proseguisse nell'operare il prelievo e non dovesse restituire quanto illegittimamente trattenuto, si potrà adire il Giudice del lavoro territorialmente competente.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA
SEGRETARIA PROVINCIALE SNALS CONFISAL DI VERONA**